



COMUNE DI LIGORNETTO

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AGLI ONERI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI

IL MUNICIPIO

- richiamati gli articoli 36,37,38 e 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7.2.1996, in materia di partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari derivanti dai servizi scolastici.
- con risoluzione no. 937 del 8.5.2006.

STATUISCE QUANTO SEGUE:

Art. 1. - Scopo.

Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione delle famiglie agli oneri derivanti dall'utilizzo dei servizi comunali in ambito scolastico, quali

- A. refezione Scuola dell'Infanzia
- B. scuola fuori sede
- C. trasporti scolastici

Art.2 - Principio generale di assoggettamento.

Nell'applicazione del presente Regolamento quali criteri di assoggettamento, entrano indistintamente in linea di conto gli allievi che usufruiscono dei servizi comunali indicati all'art. 1.

A. MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 3 - Basi di calcolo.

Cpv.1 La mensa comporta una partecipazione alle spese da un minimo di franchi **3.—** ad un massimo di franchi **6.—** per ogni pasto effettivamente consumato.

Cpv.2 Per determinare l'effettiva frequenza degli allievi alla refezione la docente presenta, per la propria sezione, l'elenco dei partecipanti con indicato il numero di pasti consumati.

Cpv.3 Il Municipio fissa, ogni 4 anni mediante Ordinanza, l'ammontare della partecipazione alle spese.

Art. 4 - Riduzioni.

A favore delle famiglie con più figli che usufruiscono della mensa il Municipio applica una riduzione del **50%** della partecipazione alle spese di cui all'art. 3 a contare dal 2° figlio.

Art. 5 - Esenzioni.

Il Municipio può esentare dalla partecipazione alle spese per la mensa di cui all'art. 3, le famiglie beneficiarie di una rendita AVS/AI e PC o al beneficio di contributi assistenziali.

Art. 6 - Modalità di fatturazione.

Cpv.1 Il Municipio fatturerà alle famiglie interessate la partecipazione alle spese per la mensa nel seguente modo:

<u>Fatturazione</u>	<u>Per il periodo</u>
fine dicembre	settembre/dicembre
fine marzo	gennaio/marzo
fine giugno	aprile/giugno

Cpv.2 Le fatture sono esigibili dal trentesimo giorno dalla data della loro emissione. Una volta cresciute in giudicato sono parificate a sentenza esecutiva secondo gli art. 80 LEF e 28 RALEF.

B. SCUOLA FUORI SEDE.

Art.7 - Competenze organizzative.

Il Municipio, conformemente a quanto previsto dall'art. 38 della Legge sulla scuola dell'infanzia e della scuola elementare, può organizzare periodi di scuola fuori sede.

Art. 8 - Classi autorizzate.

La determinazione delle classi autorizzate alla partecipazione è stabilita dal Municipio

Art. 9 - Durata.

Cpv.1 Periodi di scuola fuori sede durano di regola una settimana.

Cpv.2 Il Municipio, sentito anche il parere della direzione dell'Istituto, può adottare soluzioni diverse.

Art. 10 - Basi di calcolo.

Cpv.1 L'organizzazione di periodi di scuola fuori sede comporta una partecipazione alle spese da un minimo di franchi **60.**—ad un massimo di franchi **120.**—per ogni allievo partecipante.

Cpv.2 Il Municipio può adeguare i minimi e massimi indicati al cpv. 1 all'aumento dell'indice del costo della vita ogni 4 anni. (indice novembre 2005 = 105.4).

Cpv.3 Il Municipio fissa, ogni 4 anni mediante Ordinanza, l'ammontare della partecipazione alle spese.

Art. 11 - Riduzioni.

E' applicabile per analogia l'art. 4 del presente regolamento in riferimento alla partecipazione alle spese di cui all'art. 10.

Art. 12 - Esenzioni.

E' applicabile per analogia l'art 5 del presente regolamento in riferimento alla partecipazione alle spese di cui all'art. 10.

Art. 13 - Modalità di pagamento.

Cpv.1 La partecipazione alle spese di cui all'art. 10 deve essere versata, e diventa quindi esigibile, al più tardi entro 7 giorni prima dell'inizio della scuola fuori sede.

Cpv.2 Al termine della scuola fuori sede la docente responsabile consegna al Municipio il resoconto delle spese e entrate.

C. TRASPORTI SCOLASTICI.

Art. 14 - Organizzazione.

Il Municipio organizza i trasporti scolastici necessari quando il tragitto casa-scuola è causa di notevole disagio per gli allievi conformemente all'art. 36 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

Art. 15 - Basi di calcolo.

Cpv.1 La partecipazione giornaliera delle famiglie deriva dal costo medio mensile durante l'anno scolastico, fatturato dall'assuntore al Municipio. La spesa assegnata alle famiglie, non potrà essere inferiore **al 30%** dell'onere effettivo, né superiore **il 50%** all'interno del territorio comunale.

Cpv.2 Il Municipio fissa, ogni 4 anni mediante Ordinanza, l'ammontare della partecipazione alle spese.

Art. 16 - *Rimedi giuridici.*

Contro le decisioni del Municipio in applicazione del presente regolamento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 17 - *Entrata in vigore.*

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2006/2007 riservata la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni.

Per il Municipio

Il Sindaco: Il Segretario:
Marco Pina *Raffaele Bianchi*

- Approvato dal Municipio con ris. mun. 937 del 8.5.2006
- Approvato dal Consiglio comunale con ris. no. 48 nella seduta del 18 dicembre 2006
- Ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni in data 20.2.2007